

Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri

Art. 1

Modalità di elezione

L'elezione dei quindici componenti del Consiglio Direttivo avviene con voto di lista. Le liste, composte da quindici candidati, devono essere formulate nel rispetto dell'art. 7, comma 1, dello Statuto. Ogni Socio può esprimere il proprio voto per una sola delle liste, ammesse alle votazioni.

Non è possibile esprimere preferenze per singoli candidati. A tal fine, ad ogni Socio è consegnata una scheda elettorale con l'indicazione delle liste depositate con nomi dei candidati e contrassegnate da un numero. Il voto si esprime con un segno sul numero della lista prescelta. Qualunque ulteriore o diverso segno, su parti diverse dal numero, rende la scheda nulla.

Art. 2

Candidati eletti

Risultano eletti i primi undici candidati della lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

I restanti quattro consiglieri vengono eletti tra i candidati delle altre liste che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti validamente espressi. Sono eletti i primi tre candidati della seconda lista più votata ed il capolista della terza.

Se le liste, che superano il quorum del 25%, sono soltanto due sono eletti undici candidati della prima e i primi quattro candidati della seconda.

In caso di parità di voti tra le prime due liste classificate, si ripetono le votazioni. In caso di parità di voti tra le altre liste prevale quella che ha come capolista il Professore più anziano in ruolo.

Ove tra gli eletti in liste differenti risultano le incompatibilità di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto resta ferma l'elezione dei candidati della lista più votata e si procede allo scorrimento dei nominativi nelle altre liste.

Per la determinazione dei voti validamente espressi non vengono conteggiate le schede bianche e nulle.

Se è ammessa alle votazioni una sola lista si procede all'elezione per acclamazione nel corso dell'assemblea che precede le operazioni di voto.

Art. 3

Elezione del Collegio dei Proviviri

L'elezione dei cinque componenti del Collegio dei Proviviri avviene con voto di lista. Le liste sono composte da cinque candidati. Ogni Socio può esprimere il proprio voto per una sola delle liste, ammesse alle votazioni.

Non è possibile esprimere preferenze per singoli candidati. A tal fine, ad ogni Socio è consegnata una scheda elettorale con l'indicazione delle liste depositate contrassegnate da un numero. Il voto si

esprime con un segno sul numero della lista prescelta. Qualunque ulteriore o diverso segno, su parti diverse dal numero, rende la scheda nulla.

Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti.

Se è ammessa alle votazioni una sola lista si procede all'elezione per acclamazione nel corso dell'assemblea che precede le operazioni di voto.

Art. 4 Convocazione

L'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la sede legale della Società o presso altra sede individuata dal Consiglio Direttivo*.

Fermo restando le modalità e i termini di convocazione dell'art. 6 dello Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene pubblicata sulla *home page* del sito della Società. La data di tale pubblicazione fa, in ogni caso, fede ai fini del rispetto dei termini previsti al comma 1. Entro la stessa data viene pubblicato l'elettorato attivo provvisorio nel rispetto dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto. Il Socio moroso, escluso dall'elettorato, può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, regolarizzare la morosità, dandone comunicazione alla Società, anche via mail

Il Consiglio direttivo nomina la Commissione elettorale composta da cinque membri, dei quali almeno quattro Professori.

Art. 5 Sottoscrizione delle liste

Le liste sono presentate da almeno trenta Soci sottoscrittori, diversi dai candidati, di cui almeno venti Professori. I sottoscrittori e i candidati devono essere in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 6 Composizione delle liste

Le liste devono pervenire presso la sede indicata dal Consiglio Direttivo* entro e non oltre 30 giorni prima dell'Assemblea. L'invio può avvenire per raccomandata a.r. o via email. Entro sette giorni dal ricevimento, la Commissione elettorale valuta la conformità della lista anche nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto, può muovere rilievi e assegnare un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione. Diversamente, il Socio moroso candidato è escluso dalla lista e quello sottoscrittore non viene conteggiato. Le liste devono essere pubblicate sul sito entro tre giorni dall'ammissione.

Art. 7

Deleghe

Per l'esercizio del diritto di voto, ogni Socio può delegare un altro socio, appartenente alla medesima categoria (I fascia, II fascia, ricercatori etc.). Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o in genere a distanza.

Art. 8

Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Socio professore di I fascia che lo presiede e da altri due componenti e viene nominato dalla Commissione elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio può essere suddiviso in sezioni. Ogni sezione deve essere composta secondo i criteri del seggio. I candidati non possono far parte del seggio o delle sezioni.

La Commissione determina i criteri di ripartizione degli aventi diritto al voto tra le diverse sezioni.

L'apertura del seggio deve essere garantita per almeno 6 ore.

Art. 9

Spoglio

Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, stabilisce l'inizio dello spoglio che, in ogni caso, deve essere completato nelle ventiquattro ore successive alla chiusura delle votazioni.

Art. 10

Proclamazione

Dopo la chiusura dei lavori del Seggio elettorale la Commissione elettorale approva i verbali e proclama gli eletti dandone adeguata pubblicità anche sul *home page* del sito.

*Il Consiglio direttivo, nella riunione del 19 settembre 2017, ha individuato la sede di presentazione delle liste presso l'Università degli Studi del Sannio, Piazza Arechi II, 82100 Benevento, tel. 0824/305310 – email: info@sisdic.it

Il socio moroso deve dare comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione mediante la scansione e l'invio della relativa documentazione a: info@sisdic.it

Art. 7 dello Statuto sociale

Il Consiglio direttivo è formato da quindici soci, eletti dall'Assemblea, dei quali almeno undici professori e non meno di nove ordinari, appartenenti al settore disciplinare del Diritto privato. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Non possono tuttavia essere eletti più di un rappresentante della medesima Facoltà e più di tre del medesimo Ateneo.

Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri il Presidente, il Segretario e, se del caso, un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni. Alla scadenza del biennio il Consiglio direttivo svolge le proprie funzioni fino alla successiva riunione dell'Assemblea.

Alla scadenza del mandato, in caso di mancata riconferma, è riconosciuta ai componenti del Consiglio direttivo la carica di presidente o consigliere onorario. Tale carica non è comunque ostativa alla candidatura con riferimento a bienni successivi.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Se non disposto diversamente, ogni delibera è presa a maggioranza dei partecipanti.

Il Consiglio si riunisce anche mediante videoconferenza e audioconferenza.